COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BOZZI: Modificazioni dell'articolo 2, lettera *e*), dell'articolo 19, lettera *a*) e dell'articolo 64, 2° comma, del testo delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2567-*B*) 605

PRESIDENTE 605, 607

TROMBETTA, *Relatore* 605, 607

CASTAGNO 606, 607

AGOSTA 607

VACCHETTA 607

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio* 607

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatore AMIGONI ed altri: Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo. (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3718) . 608

PRESIDENTE 608, 609

DAL FALCO, *Relatore* 608, 609

GORRERI DANTE 608

DOSI 608, 609

FARALLI. 609

CASTAGNO 609

Votazione segreta:

PRESIDENTE 609

La seduta comincia alle 10,15.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: Modificazioni dell'articolo 2, lettera *e*), dell'articolo 19, lettera *a*) e dell'articolo 64, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2567-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Modificazioni dell'articolo 2, lettera *e*), dell'articolo 19, lettera *a*), e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », modificata dalla IX Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Trombetta.

TROMBETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento n. 2567 sottoposto oggi al nostro esame, come i membri della Commissione ricorderanno, fu già da noi a suo tempo approvato e di esso, anzi, ebbi l'onore di essere relatore. Ora il provvedimento ri-

torna a noi con una modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento apparentemente molto semplice ma sostanzialmente importante. La modifica, infatti, concerne il limite entro cui avevamo circoscritto lo sganciamento dell'attività assicurativa privata da parte degli enti e delle casse di mutuo soccorso. Avevamo stabilito cioè che sia per quanto riguarda i capitali, sia per quanto riguarda i redditi vitalizi, il limite dovesse essere circoscritto entro una cifra che non superasse le 150 mila lire.

Entro questi limiti avevamo ritenuto opportuno consentire il libero svolgersi dell'attività degli enti e delle casse di mutuo soccorso, al di fuori del controllo che la legge vigente stabilisce in materia assicurativa e al di fuori del controllo del Ministero dell'industria e del commercio.

Per la verità, mi corre l'obbligo di precisare che nel corso della discussione furono avanzate proposte di ampliamento e di suddivisione in termini simili a quelli proposti ora dal Senato, nel senso di operare una distinzione tra redditi vitalizi e di capitali. Queste proposte non furono accolte non tanto per l'entità delle cifre, che sono abbastanza modeste, quanto per la preoccupazione che l'accoglimento di questo principio possa far venire meno le attuali garanzie nei confronti degli assistiti dal vigente regime legislativo in materia di assicurazioni.

Non so quale sarà per essere in proposito il pensiero del Governo, dato che nel corso della discussione svoltasi in Senato il Sottosegretario Biaggi ebbe ad accogliere, all'ultimo momento, l'emendamento proposto dalla Commissione senatoriale, pur avendo sottolineato che avrebbe preferito che i limiti non fossero né aumentati né sdoppiati rispetto a quelli fissati precedentemente dalla nostra Commissione in 150 mila lire.

Si ripropone cioè la medesima preoccupazione che sorse a suo tempo nella nostra Commissione per quanto riguarda i limiti. In altri termini se, ad esempio, una società di mutuo soccorso, per assicurare al suo assistito socio una rendita di 180 mila lire, deve avere una riserva di 2 milioni, ove questa società abbia mille soci deve conseguentemente essere in grado di amministrare un capitale di 2 miliardi di lire. Di fronte ad una massa così notevole di danaro possiamo noi essere tranquilli e sicuri circa la gestione di esso?

È vero che con questo disegno di legge, in pratica, il controllo attualmente esercitato dal Ministero dell'industria e commercio viene traslato a quello del lavoro e della previdenza sociale, ma è anche vero che si tratta pur sempre di un controllo troppo generico, non essendo riconosciuta al Ministero la facoltà di interferire sulla gestione stessa.

La questione, quindi, onorevoli colleghi, si presenta in maniera assai semplice: o noi consideriamo irrilevanti le preoccupazioni di cui ho parlato prima e allora possiamo senz'altro approvare la proposta del Senato; oppure le consideriamo rilevanti e in questo caso dovremmo dichiararci contrari al limite di 180 mila lire proposto dall'altro ramo del Parlamento.

CASTAGNO. Come il relatore ha ricordato, la questione era già stata da noi delibata. Anzi, proprio dalla nostra parte era venuta la proposta di aumentare i limiti, proposta che fu respinta.

Senza volere entrare di nuovo nel merito delle considerazioni che ci suggerirono durante il corso della passata discussione di proporre limiti più alti, al punto in cui stanno le cose, credo che la cosa migliore sia quella di accettare la proposta del Senato che secondo noi migliora, sia pure di poco, i termini entro cui era stato approvato il provvedimento dalla nostra Commissione.

Per quanto riguarda poi la formazione e la gestione dei capitali noi non abbiamo le preoccupazioni dell'onorevole Trombetta. Si tratta di società di mutuo soccorso per le quali non è importante tanto il problema della capitalizzazione quanto, sia pure con le dovute cautele e riserve necessarie, quello della ripartizione. Il caso prospettato dall'onorevole Trombetta può essere considerato un caso limite: ed in effetti se all'improvviso tutti i mille soci chiedessero contemporaneamente la rendita loro spettante, sarebbe necessario un capitale di 2 milioni per socio. Ma in pratica ciò non si verifica mai in quanto vi è solo una percentuale di soci in grado di godere dei beneficî, consentendo le nuove formule mutualistiche, basate sul principio della ripartizione e non più su quello antiquato basato sulla pura e semplice capitalizzazione, la ripartizione graduale.

Per quanto riguarda poi i controlli, essi sono stabiliti oltre che dal codice civile, anche dalle norme vigenti, che (se non vado errato) prevedono tutto un sistema di controlli per le società di mutuo soccorso che esercitino le varie forme di attività economica in regime associato.

Mi sembra perciò che, alla luce di tutte queste considerazioni, le preoccupazioni dell'onorevole relatore possano considerarsi fu-

gate, sia per quanto riguarda i limiti, che per la verità sono molto modesti, sia per quanto riguarda i controlli.

Tutto ciò considerato, dichiaro di essere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

AGOSTA. Desidero prima di tutto associarmi alle considerazioni e al parere favorevole finale dell'onorevole Castagno. E poiché ho avuto modo di seguire da vicino l'*iter* di questo provvedimento, mi permetto di aggiungere che la proposta con la quale il Senato aumenta (ma sempre in limiti modesti) le cifre a suo tempo da noi proposte, è stata fatta con la massima ponderazione e meditazione. Difatti questo provvedimento è stato esaminato al Senato da una apposita sottocommissione la quale, dopo circa un anno di tempo, ha concluso con l'opportunità di apportare le modifiche proposte. Modifiche poi che sono state approvate all'unanimità dalla Commissione in sede deliberante.

Circa le preoccupazioni dell'onorevole Trombetta sui problemi della capitalizzazione, mi permetto di far presente, anche sulla scorta della mia personale esperienza, che queste società di mutuo soccorso sorgono prevalentemente in piccolissimi centri...

CASTAGNO. Da noi sorgono anche nei grandi centri perché questo tipo di società ha delle tradizioni secolari.

AGOSTA. Anche da noi queste società hanno una lunghissima tradizione ma per lo più sorgono e vivono nei piccoli centri. E pertanto, a parte le giuste considerazioni dell'onorevole Castagno per quanto riguarda il resto, l'ipotesi prospettata dal relatore diventa un'ipotesi, diciamo così, estrema. Inoltre, occorre considerare che le operazioni più frequenti sono quelle relative alle rendite vitalizie mentre quelle relative ai capitali sono piuttosto rare.

Stando così le cose, anche in considerazione della notevole aspettativa esistente nella categoria interessata, esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

VACCHETTA. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Castagno.

TROMBETTA, *Relatore*. Ho preso nota delle considerazioni che sono state fatte, e mi pare che, effettivamente, anche in base al fatto che viene qui certo documentatamente portato, l'esempio da me addotto rappresenta il caso-limite.

L'altra osservazione che mi pare piuttosto importante, può ravvedersi nel fatto che il Senato, portando sostanzialmente da 150 mila a 180 mila lire il settore di principale attività, cioè quello delle rendite vitalizie, non ha in effetti spostato eccessivamente il limite già previsto, e pertanto mi associo al parere della maggioranza che si è venuto esprimendo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io non sono contrario all'accoglimento delle considerazioni fatte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« La lettera *e*) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituita dalla seguente:

« *e*) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite annue non superiori a lire centocinquantamila ».

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« La lettera *e*) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituita dalla seguente:

« *e*) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Il secondo comma dell'articolo 64 del testo unico di cui ai precedenti articoli è sostituito dal seguente:

« Relativamente agli Enti di previdenza per i lavoratori ed alle società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali o di rendite annue superiori a lire 150 mila, la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Il secondo comma dell'articolo 64 del testo unico di cui ai precedenti articoli è sostituito dal seguente:

« Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle società di mutuo

soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000 o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Angelini Cesare, Trabucchi, Guidoni, Pezzini, Valmarana, Dardanelli, Angelini Nicola, Oliva, Focaccia, Lombari, Zampieri, Chabod, Cemmi, De Unterrichter, Buizza, Ceschi, Turani, Bellora, Zane, Sibille, Cenini, Sartori, Granzotto Basso: « Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Dal Falco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DAL FALCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato che prevede l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo, viene incontro ad una esigenza che è indubbiamente andata manifestandosi in modo sempre più particolare.

Chiunque di voi abbia un'esperienza in materia, relativamente alle province che sono interessate all'industria marmifera, si renderà conto di ciò.

L'articolo 3 della proposta di legge definisce i compiti e le finalità di questo Istituto italiano per il marmo. In pratica, si tratta di dare maggiore diffusione e conoscenza, maggiore propaganda ed adeguato inserimento di questa industria e di questo prodotto nel campo nazionale, e in quello internazionale in maniera particolare. I successivi articoli prevedono la costituzione di diversi organi dirigenti dell'istituto: un consiglio generale, una giunta esecutiva, un presidente. Responsabile di queste nomine è il Ministro dell'industria e del commercio.

Lo Stato stanzia 250 milioni all'anno per il finanziamento delle attività. Questo prelievo viene reperito mediante un'aliquota sulla legge che dovrebbe, appunto, assicurare il gettito e la copertura di questi 250 milioni destinati allo sviluppo di queste attività propagandistiche.

Se però questo è il testo che ci ha trasmesso il Senato, non c'è dubbio che, nella sua attuale articolazione, la proposta di legge acconsenta un accentramento, il che è anche un fatto positivo. Però, in vista delle esigenze produttive di altre province, in vista di qualche riserva espressa su questa funzione di rappresentanza, che si riferisce quasi esclusivamente alla zona apuana, non c'è dubbio che, dal momento in cui ci si mette su questa strada, molto saggia e molto opportuna, di dare una configurazione particolare alla tutela, in senso, appunto, di maggiore diffusione del prodotto del marmo, sarebbe opportuno che gli organi di questo istituendo Istituto fossero più rappresentativi delle diverse province che sono interessate all'industria marmifera.

A tal proposito devo dirvi che io stesso, facendomi interprete di queste esigenze, ne ho parlato con uno dei presentatori della proposta, il senatore Amigoni, il quale si è dichiarato d'accordo nell'apportare alcuni emendamenti integrativi agli articoli 1 e 5, in modo che l'Istituto non sia solo incentrato sulla zona apuana, ma sia aperto alle esigenze di altre province.

Proporrei, quindi, a meno che il signor Presidente non pensi di potere introdurre oggi stesso questi emendamenti, di rinviare di qualche giorno la discussione della proposta di legge in questione, in modo da rendere più facile un accordo sui vari emendamenti. Ciò ci consentirebbe di guadagnare tempo e di rendere quindi più celere la trasmissione della proposta al Senato.

PRESIDENTE. Quindi, in sostanza, ella propone un breve rinvio della discussione.

DAL FALCO, *Relatore*. Sì, con un giudizio positivo su tale rinvio: proprio perché la proposta abbia un valore più unitario, più organico, più rappresentativo, ritengo che questi emendamenti potranno giovare.

GORRERI DANTE. Anche noi ci associamo alla proposta di rinvio, appunto per consentire un ulteriore approfondimento della materia.

DOSI. Senza volere entrare nel merito della questione e a parte le riserve su talune norme marginali, desidererei conoscere il pensiero del relatore sull'utilità stessa della istituzione. Dico questo perché scorrendo, sia pure som-

mariamente, il testo al nostro esame, sono stato colpito da alcuni punti che in un certo senso legittimano qualche serio dubbio sull'utilità dell'istituto. Perciò penso che prima di ogni altra cosa la Commissione dovrebbe accertare la convenienza o meno di creare questo nuovo istituto e discutere successivamente, si intende in caso favorevole, sui problemi di carattere secondario.

PRESIDENTE. In realtà, le zone interessate rivolgono vive premure...

DOSI. Questo è evidente; è evidente cioè che gli interessati premano. Occorre però considerare la obiettiva utilità dell'istituto prescindendo da eventuali interessi particolaristici.

PRESIDENTE. Desidero rivolgere al relatore anche la preghiera di voler tener conto, in sede di ulteriore approfondimento della questione, della opportunità di precisare, all'articolo 3, le varie dizioni esistenti tra marmo, travertino e materiali affini. Poiché vi è stata una lunga discussione in proposito, sarebbe quanto mai opportuno essere molto precisi per evitare confusioni.

FARALLI. Occorre stare attenti.

CASTAGNO. Dichiaro di associarmi alla richiesta per quanto riguarda il rinvio della discussione, onde meglio approfondire la questione.

Noi non apparteniamo ad una zona in cui si eserciti questa attività; ma tuttavia ci preoccupiamo, come giustamente ha rilevato il collega Faralli con la sua interruzione, della creazione di un precedente che potrebbe essere invocato anche da altri per la creazione di istituti analoghi. Vorrei sbagliarmi ma questo provvedimento arieggia ad un altro istituto del marmo che fu voluto e creato dal famoso Renato Ricci nel passato regime. Non vorrei in altri termini che creassimo dei carrozzoni.

Ecco perché gradiremmo, così come è stato da più parti proposto, che il relatore approfondisse meglio la questione per illuminarci sull'atteggiamento da seguire.

DAL FALCO, *Relatore*. Sull'opportunità della creazione dell'istituto – anche se ovviamente cercherò di avere a mia disposizione elementi maggiori – non dovrebbero esistere dubbi. L'unico dubbio potrebbe essere quello della struttura da dare all'istituto e questo naturalmente dipende dai punti di vista. L'importante è far sì che la struttura risulti la più snella possibile.

PRESIDENTE. Poiché la proposta di rinvio, per i motivi prima specificati, trova consenziente la Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BOZZI: « Modificazioni dell'articolo 2, lettera *e*), dell'articolo 19, lettera *a*) e dell'articolo 64, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2567-*B*).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi, Ballardini, Bertoldi, Castagno, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Cremisini, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, Diaz Laura, Dosi, Faralli, Gorreri, Granati, Gullotti, Larussa, Longo, Longoni, Menchinelli, Merenda, Natoli Aldo, Origlia, Romeo, Spallone, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI